

REGOLAMENTO (CEE) N. 2945/93 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1993**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1993 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 1993 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiara-

zione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che le concessioni previste dall'accordo siano concesse indistintamente ai prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2699/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2699/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993
1	3,34
2	29,75
4	100,00
5	100,00
6	96,37
7	12,50
8	100,00
9	64,19
10	100,00
11	100,00
12	10,48
14	100,00
15	100,00
16	100,00
17	100,00
18	100,00
19	7,65
21	100,00
22	100,00
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00
27	100,00

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994
1	127,50
2	212,50
4	7 583,00
5	1 713,00
6	1 262,50
7	1 000,00
8	763,00
9	450,00
10	937,50
11	187,50
12	165,00
14	2 250,00
15	3 150,00
16	900,00
17	975,00
18	142,50
19	48,75
21	1 253,55
22	840,00
23	1 871,85
24	260,00
25	4 231,07
26	255,00
27	1 836,50